

# ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI NELLE AREE SVANTAGGIATE (Mod. IAL)

Art. 2, commi da 539 a 547, legge 24 dicembre 2007, n. 244  
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2008

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

### Premessa

L'articolo 2, commi 539-547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), prevede la concessione di un credito d'imposta ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea. Il credito spetta per gli anni 2008, 2009 e 2010 in misura pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002 e spetta a condizione che:

- i lavoratori assunti non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;
- siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
- siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
- il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo che va dal 1 novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi dai raggiunti limiti di età, dal collocamento a riposo e dalle dimissioni volontarie o dal licenziamento per giusta causa.

Al fine della fruizione del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, in via telematica, apposita istanza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati gli incrementi occupazionali. In caso di ulteriori incrementi occupazionali, il soggetto interessato provvede alla presentazione di successive istanze. Per le assunzioni agevolabili effettuate dal 1° gennaio al mese di giugno 2008, i soggetti interessati inviano le istanze di attribuzione del credito a partire dal 15 luglio 2008 (data di attivazione della procedura telematica). L'Agenzia esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificandone l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma, ed entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima comunica telematicamente al soggetto interessato l'accoglimento o il diniego del credito d'imposta richiesto.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza.

I soggetti che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza devono inviare all'Agenzia delle entrate, dal 1 febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2008 e contenente l'indicazione del minor credito eventualmente spettante in relazione all'anno precedente ovvero all'anno in corso. In caso di mancato invio della predetta comunicazione non è possibile fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata. Il verificarsi di tale ipotesi comporta l'applicazione dell'art. 7, comma 2, del citato decreto.

I soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare dal 1 aprile al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza telematica. L'importo del credito richiesto con le nuove istanze può essere al massimo pari a quello richiesto nell'istanza originaria. Le nuove istanze sono ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a segui-

to di: rinunce al credito richiesto; mancato invio della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto 12 marzo 2008; indicazione nella comunicazione presentata di minori crediti spettanti.

---

### **Soggetti interessati alla presentazione dell'istanza**

L'istanza può essere presentata dai soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione di cui ai commi da 539 a 547 della legge finanziaria 2008. Trattasi di tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuove assunzioni nelle aree delle regioni elencate in premessa.

Sono esclusi dall'agevolazione, per espressa previsione dell'art. 2, comma 539, terzo periodo, i soggetti di cui all'art. 74 del TUIR.

---

### **Reperibilità del modello**

Il modello da utilizzare per l'invio dell'istanza è reperibile in formato elettronico nel sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), dal quale può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

---

### **Modalità e termini di presentazione dell'istanza**

L'istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate a partire dalle ore 10:00 del 15 luglio 2008 e non oltre il 31 gennaio 2009.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione dell'istanza o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se l'istanza è stata compilata dal richiedente o verrà predisposta dall'intermediario. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio dell'istanza; nel predetto riquadro deve essere indicato, barrando la relativa casella, il soggetto che ha predisposto l'istanza.

L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare dell'istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione. Si ricorda che l'istanza si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione dell'istanza a conferma dei dati ivi indicati.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "**CREDITOASSUNZIONI**", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

---

### **Compilazione del modello**

Il modello dell'istanza è composto da:

- il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi del datore di lavoro che presenta l'istanza nonché la sottoscrizione della medesima con l'indicazione dei quadri compilati;
- il quadro A, contenente i dati relativi alla determinazione dell'entità dell'incremento occupazionale rilevante;
- il quadro B, contenente i dati relativi ai lavoratori assunti e del credito d'imposta complessivamente richiesto.

### **Numero progressivo dell'istanza**

Il richiedente deve numerare progressivamente le istanze presentate fino al 31 gennaio 2009.

### **Codice fiscale**

Deve essere indicato il codice fiscale del datore di lavoro.

### **Codice attività**

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche disponibile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

### **Dimensione impresa**

Barrare la casella corrispondente alla dimensione dell'impresa, così come definita nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, recepita con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. In particolare, barrare una delle caselle GI, MI, PI se trattasi rispettivamente di grande impresa, media impresa o piccola impresa.

### **Soggetto con più attività**

Barrare la casella se trattasi di soggetto che svolge più attività.

### **Nuovo datore di lavoro**

La casella deve essere barrata dai datori di lavoro che assumono tale qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

### **Comma 541**

Barrare la casella se il soggetto interessato esercita il controllo di altre società, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del C.C. o se al medesimo fanno capo altre società, anche per interposta persona.

### **Comma 544**

Barrare la casella se trattasi di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata.

### **Dati relativi alle persone fisiche**

Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

Inoltre, devono essere indicati i dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, se quest'ultimo è diverso dalla residenza anagrafica.

### **Dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche**

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma abbreviata (esempio: S.a.s. per Società accomandita semplice).

Il codice corrispondente alla "*natura giuridica*" del beneficiario, da indicare nella apposita casella, deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi alla sede legale e, per i soggetti il cui domicilio fiscale non coincide con la sede legale, vanno riportati anche quelli del domicilio fiscale.

### **Residenza / Sede legale / Domicilio fiscale**

Devono essere riportati: il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice di avviamento postale, il codice catastale del comune, la tipologia, l'indirizzo, il numero civico e la frazione.

Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "*Codice Comune*", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO PF, fascicolo 1, disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

### **Soggetti non residenti**

Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, devono essere indicati, nei campi relativi alla sede legale, i dati della sede estera e, negli spazi relativi al domicilio fiscale, i dati della sede della stabile organizzazione.

Vanno inoltre compilati i campi relativi allo "*Stato estero di residenza*", al "*Codice Stato estero*" ed al "*Codice di identificazione fiscale estero*".

Il "Codice Stato estero" va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni del modello di dichiarazione UNICO SC o UNICO ENC, disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Deve essere inoltre indicato, se previsto dalla normativa e/o dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, da un'Autorità amministrativa dello Stato estero.

#### **Dati relativi al rappresentante firmatario dell'istanza**

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale del soggetto richiedente o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che sottoscrive l'istanza e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale del soggetto richiedente sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.

Per quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

#### **Dichiarazioni del richiedente e sottoscrizione dell'istanza**

Il richiedente deve indicare il numero dei quadri A e dei quadri B compilati. Con la successiva sottoscrizione, inoltre, il contribuente dichiara:

- di rispettare le condizioni previste dall'art. 2, commi 539-547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- di aver presentato ovvero di presentare la "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea" approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007;
- di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, per ogni comunicazione inerente l'istanza.

#### **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea**

Ai fini dell'ammissione al contributo, i soggetti richiedenti devono presentare, per effetto di quanto prescritto dall'art. 1, comma 1223, della legge n. 296 del 2006, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestando di non aver mai ricevuto ovvero di aver ricevuto e successivamente rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti di Stato riconosciuti illegali o incompatibili con il mercato comune dalla Commissione europea. A tal fine, i predetti soggetti, anteriormente all'invio della presente istanza, devono trasmettere all'Agenzia delle entrate la "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea" approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007, secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento.

Si segnala che sono esonerati da tale adempimento i soggetti che, per fruire dell'agevolazione di cui trattasi (relativamente a precedenti istanze) ovvero di agevolazioni fiscali diverse da quella cui si riferisce la presente istanza, hanno già trasmesso all'Agenzia delle entrate la predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In merito alla compilazione del presente riquadro, si precisa che la casella "dichiara di aver presentato" deve essere barrata dai soggetti che, all'atto della trasmissione della presente istanza, hanno già ricevuto dall'Agenzia delle entrate la comunicazione di avvenuto ricevimento della predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mentre la casella "dichiara di presentare" va barrata dai soggetti che, pur avendo trasmesso la predetta dichiarazione, non hanno ancora ricevuto detta comunicazione.

#### **Richiesta di rinuncia ad una istanza precedentemente inviata**

Nell'ipotesi in cui il richiedente per qualsiasi motivo (es. errori commessi nella valutazione dei requisiti e delle condizioni per fruire dell'agevolazione o nella compilazione dell'istanza) intenda annullare gli effetti di una istanza precedentemente inviata, deve presentare, utilizzando il presente modello, un'apposita istanza di rinuncia, nella quale deve riportare il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza alla quale intende rinunciare.

Nell'istanza di rinuncia non devono essere compilati i quadri A e B ma solo il frontespizio, in tutti i campi ivi previsti compreso il numero progressivo posto all'inizio della pagina.

Si evidenzia che, in caso di rinuncia, il richiedente perde ogni diritto derivante dall'istanza originaria, compreso l'ordine cronologico acquisito con la presentazione della medesima; conseguentemente, una successiva istanza di attribuzione del credito d'imposta assumerà il nuovo ordine cronologico assegnato automaticamente in via telematica in relazione alla data ed all'orario della sua trasmissione.

#### **Impegno alla presentazione telematica**

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione dell'istanza".

## QUADRO A - DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE RILEVANTE

Il quadro A è riservato all'indicazione dei dati occorrenti per la determinazione mensile dell'entità dell'incremento occupazionale rilevante.

Il credito d'imposta spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato effettuate nel 2008, nelle aree delle regioni indicate in premessa, che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle medesime aree nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2007.

L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media dell'anno 2007, va verificato, sia con riferimento al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia con riferimento al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.

Si rammenta che l'incremento occupazionale, per espressa previsione del comma 541 dell'art. 2 della legge 244 del 2007, deve essere calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del C.C. o facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto. Analogo calcolo deve essere effettuato in relazione alle diminuzioni occupazionali verificatesi in capo allo stesso datore di lavoro relativamente alle diverse attività da lui esercitate.

Nelle predette ipotesi i soggetti interessati devono barrare le apposite caselle poste nel frontespizio del modello

Per ciascun mese nel quale è stato realizzato un incremento occupazionale occorre compilare un singolo riquadro del presente quadro A; per i mesi successivi nei quali il medesimo incremento viene mantenuto non devono essere compilati altri riquadri.

In caso di ulteriori incrementi occupazionali è necessario compilare per ciascun mese un distinto riquadro. Ad esempio, nell'ipotesi in cui sia realizzato un incremento occupazionale nel mese di gennaio 2008 ed un ulteriore incremento nel mese di maggio 2008, è necessario compilare due distinti riquadri. Qualora i riquadri previsti non siano sufficienti dovranno essere compilati ulteriori quadri A, previa numerazione progressiva da apporre nella casella "Mod. N." posta in alto a destra.

In particolare, ai fini della compilazione di ogni singolo riquadro, indicare:

- nel **rigo A1**, il mese di riferimento in cui è stato realizzato l'incremento occupazionale;
- nel **rigo A2**, colonna 1, il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, ivi compresi i lavoratori non agevolabili, complessivamente impiegati dal datore di lavoro alla fine del mese di riferimento. In colonna 2, il numero dei predetti lavoratori, già ricompresi in colonna 1, occupati nello stabilimento, sede o ufficio ubicato nelle aree delle regioni indicate in premessa, presso cui i nuovi lavoratori sono impiegati. Per i lavoratori assunti a tempo parziale indicare la misura espressa in numeri decimali;
- nel **rigo A3**, il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, mediamente occupati nel periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2007. In particolare, nella colonna 1, va indicata la media con riferimento ai lavoratori complessivamente impiegati dal datore di lavoro, e nella colonna 2 la media riferita ai lavoratori occupati nello stabilimento, sede o ufficio ubicato nelle aree delle regioni indicate in premessa, presso cui i nuovi lavoratori sono impiegati. Ai fini della determinazione della media occorre tenere presente i seguenti casi particolari:
  - nel caso in cui il datore di lavoro sia un'impresa subentrata nella gestione di un servizio pubblico, dovrà indicare il numero dei dipendenti dell'impresa sostituita, occupati all'atto del subentro;
  - nel caso in cui il datore di lavoro abbia acquisito tale qualifica a decorrere dal 1 gennaio 2008 dovrà indicare 0;
- nel **rigo A4**, la misura dell'incremento occupazionale realizzato alla fine del mese di riferimento, indicato nel rigo A1;
- nel **rigo A5**, il numero dei lavoratori assunti nel periodo agevolato (dal 1 gennaio 2008 alla fine del mese di riferimento riportato nel rigo A1), in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 543, lett. a), della legge finanziaria 2008;
- nel **rigo A6**, l'entità dell'incremento occupazionale rilevante, corrispondente al minore tra il numero indicato al rigo A4 e quello indicato al rigo A5;
- nel **rigo A7**, il numero dei lavoratori per i quali sia stato già chiesto il credito d'imposta con riferimento a mesi precedenti, con la presente istanza o con istanze già presentate;
- nel **rigo A8**, il numero dei lavoratori per i quali con l'istanza che si presenta si richiede il credito d'imposta, risultante dalla differenza tra il numero indicato al rigo A6 e quello indicato al rigo A7.

Le istruzioni fornite per i righe da A1 a A8 valgono anche per i righe da A9 a A16 e per i righe da A17 a A24.

## QUADRO B - ELENCO DEI LAVORATORI ASSUNTI E AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CREDITO D'IMPOSTA RICHIESTO

Il quadro B, composto da due sezioni, deve essere utilizzato per indicare i dati dei lavoratori agevolabili assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, per i quali si chiede la concessione del credito d'imposta e l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto. Qualora i rigi previsti nella sezione I non siano sufficienti all'indicazione dei dati relativi ai lavoratori agevolabili, dovranno essere compilati ulteriori quadri B, previa numerazione progressiva da apporre nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del medesimo quadro B, avendo cura di compilare la sezione II una sola volta nel Mod. N. 1.

### SEZIONE I Dati relativi al lavoratore assunto

Nella sezione I vanno indicati i dati dei lavoratori assunti agevolabili. In particolare, nel rigo B1:

- nei **punti da 1 a 7**, indicare i dati identificativi del lavoratore assunto;
- nel **punto 8**, indicare il codice dello stato corrispondente alla cittadinanza del lavoratore, desunto dalla tabella allegata alle presenti istruzioni;
- nel **punto 9**, barrare la casella in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'art. 2, lettera f), punto xi), del regolamento (CE) n. 2204/2002;
- nel **punto 10**, indicare la professione del lavoratore assunto, riportando uno dei seguenti codici:
  - 1 - operaio;
  - 2 - impiegato;
  - 3 - quadro;
  - 4 - dirigente.
- nel **punto 11**, barrare la casella se trattasi di assunzione in sostituzione di altro lavoratore, che ha determinato un aumento del credito d'imposta senza generare incremento occupazionale (es. assunzione di una lavoratrice rientrante nella definizione di "lavoratore svantaggiato" in sostituzione di un lavoratore agevolabile precedentemente assunto). In tal caso, per il suddetto lavoratore, non essendosi verificato un incremento occupazionale ma solo un aumento del credito d'imposta spettante dalla data della sua assunzione, dovranno essere compilati il frontespizio ed esclusivamente il quadro B;
- nel **punto 12**, barrare la casella se trattasi di variazione dell'orario di lavoro relativo ad un lavoratore agevolabile già occupato a tempo parziale, che, per effetto dell'aumento delle ore lavorative, determina aumento dell'importo del credito richiesto con istanza precedente. In tal caso, verificandosi incremento occupazionale rilevante, occorre compilare tutti i quadri interessati del modello;
- nel **punto 13**, indicare la data di decorrenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- nel **punto 14**, se trattasi di contratto a tempo parziale, indicarne la misura in numeri decimali. Si precisa che per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale;
- nei **punti da 15 a 20**, indicare il Comune del luogo ove è ubicata l'unità produttiva presso cui è stata effettuata l'assunzione, la provincia, il codice catastale del comune, l'indirizzo, il codice regionale desunto dalla "Tabella codici regioni" di cui al modello Unico PF, primo fascicolo;
- nel **punto 21**, indicare il mese di decorrenza del credito d'imposta;
- nei **punti 22, 23 e 24** indicare, rispettivamente, l'ammontare del credito d'imposta richiesto in relazione agli anni 2008 (a decorrere dal mese riportato nel punto 21), 2009 e 2010. I predetti importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55). La **casella 25** deve essere barrata qualora il credito d'imposta richiesto sia stato ridotto al fine di tenere conto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002 ed individuati dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2007-2013.

Le istruzioni fornite per il rigo B1 valgono anche per il rigo da B2.

### SEZIONE II Ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto

Nella presente sezione va indicato il credito d'imposta richiesto con riferimento a tutto il periodo agevolabile ed a tutti i lavoratori elencati nella sezione I di tutti i quadri B compilati. In particolare, nei **punti 1, 2 e 3** occorre riportare il credito d'imposta relativo, all'anno 2008, 2009 e 2010. I predetti importi devono corrispondere alla somma degli importi indicati, rispettivamente, nei punti 22, 23 e 24 di tutti i rigi di ogni quadro B compilato.

## TABELLA CITTADINANZA

NOME STATO	CODICE STATO	NOME STATO	CODICE STATO	NOME STATO	CODICE STATO	NOME STATO	CODICE STATO
AFGHANISTAN	AFG	EGITTO	EGY	LUSSEMBURGO	LUX	S.CHRISTOPHER E NEVIS	KNA
ALBANIA	ALB	EL SALVADOR	SLV	MACAO	MAC	SAHARA SPAGNOLO	ESH
ALGERIA	DZA	EMIRATI ARABI UNITI	ARE	MACEDONIA	MKD	SAINT LUCIA	LCA
ANDORRA	AND	ERITREA	ERI	MADAGASCAR	MDG	SAINT PIERRE ET MIQUELON	SPM
ANGOLA	AGO	ESTONIA	EST	MALAWI	MWI	SAINT VINCENT E GRENADINE	VCT
ANGUILLA	AIA	ETIOPIA	ETH	MALAYSIA	MYS	SALOMONE	SLB
ANTIGUA E BARBUDA	ATG	FAER OER	FRO	MALDIVE	MDV	SAMOA	WSM
ANTILLE OLANDESI	ANT	FIGI	FJI	MALI	MLI	SAMOA AMERICANE	ASM
APOUDE	XXX	FILIPPINE	PHL	MALTA	MLT	SAN MARINO	SMR
ARABIA SAUDITA	SAU	FINLANDIA	FIN	MALVINE	FLK	SANT'ELENA	SHN
ARGENTINA	ARG	FRANCIA	FRA	MARIANNE	MNP	SAO TOME' E PRINCIPE	STP
ARMENIA	ARM	GABON	GAB	MAROCOCO	MAR	SEICELLE	SYC
AUSTRALIA	AUS	GAMBIA	GMB	MARSHALL	MHL	SENEGAL	SEN
AUSTRIA	AUT	GEORGIA	GEO	MARTINICA	MTQ	SIERRA LEONE	SLE
AZERBAIGIAN	AZE	GERMANIA	DEU	MAURITANIA	MRT	SINGAPORE	SGP
BAHAMA	BHS	GHANA	GHA	MAURIZIO	MUS	SIRIA	SYR
BAHREIN	BHR	GIAMAICA	JAM	MAYOTTE	MYT	SIRIA-ETNIA CURDA	SYR
BANGLADESH	BGD	GIAPPONE	JPN	MESSICO	MEX	SLOVENIA	SVN
BARBADOS	BRB	GIBILTERRA	GIB	MICRONESIA STATI FEDERALI	FSM	SOMALIA	SOM
BELGIO	BEL	GIBUTI	DJI	MOLDAVIA	MDA	SPAGNA	ESP
BELIZE	BLZ	GIORDANIA	JOR	MONACO	MCO	SRI LANKA (CYLON)	LKA
BENIN	BEN	GRECIA	GRC	MONGOLIA	MNG	STATI UNITI D'AMERICA	USA
BERMUDE	BMU	GRENADA	GRD	MONTSERRAT	MSR	SUD AFRICA	ZAF
BHUTAN	BTN	GROELANDIA	GRL	MOZAMBICO	MOZ	SUDAN	SDN
BIELORUSSIA	BLR	GUADALUPA	GLP	MYANMAR (BIRMANIA)	MMR	SURINAME	SUR
BOLIVIA	BOL	GUAM	GUM	NAMIBIA	NAM	SVEZIA	SWE
BOSNIA ED ERZEGOVINA	BIH	GUATEMALA	GTM	NAURU	NRU	SVIZZERA	CHE
BOTSWANA	BWA	GUAYANA FRANCESE	GUF	NEPAL	NPL	SWAZILAND	SWZ
BRASILE	BRA	GUINEA	GIN	NICARAGUA	NIC	TAGIKISTAN	TJK
BRUNEI	BRN	GUINEA BISSAU	GNB	NIGER	NER	TANZANIA	TZA
BULGARIA	BGR	GUINEA EQUATORIALE	GNQ	NIGERIA	NGA	THAILANDIA	THA
BURKINA FASO	BFA	GUYANA	GUY	NORFOLK	NFK	TIMOR	TLS
BURUNDI	BDI	HAITI	HTI	NORVEGIA	NOR	TOGO	TGO
CAMBOGIA	KHM	HONDURAS	HND	NUOVA CALEDONIA	NLC	TOKELAU	TKL
CAMERUN	CMR	HONG KONG	HKG	NUOVA ZELANDA	NLZ	TONGA	TON
CANADA	CAN	INDIA	IND	OMAN	OMN	TRINIDAD E TOBAGO	TTO
CAPO VERDE	CPV	INDONESIA	IDN	PAESI BASSI	NID	TUNISIA	TUN
CAYMAN	CYM	IRAN	IRN	PAKISTAN	PAK	TURCHIA	TUR
CENTRAFRICA	CAF	IRAQ	IRQ	PALAU REPUBBLICA	PLW	TURKMENISTAN	TKM
CHRISTMAS	CXR	IRLANDA	IRL	PALESTINA	PSE	TURKS	TCA
CIAD	TCO	ISLANDA	ISL	PANAMA	PAN	TUVALU	TUV
CILE	CHL	ISOLE VERGINI	VIR	PAPUASIA N.GUINEA	PNG	UCRAINA	UKR
CINA POPOLARE	CHN	ISRAELE	ISR	PARAGUAY	PRY	UGANDA	UGA
CINA REPUBBLICA NAZIONALE	TWN	ITALIA	ITA	PERU'	PER	UNGHERIA	HUN
CIPRO	CYP	JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)	YUG	PITCAIRN	PCN	URUGUAY	UY
CITTA' DEL VATICANO	VAT	KAZAKISTAN	KAZ	POLINESIA	PYF	UZBEKISTAN	UZB
COCOS	CCK	KENIA	KEN	POLONIA	POL	VANUATU	VUT
COLOMBIA	COL	KIRGHIZISTAN	KGZ	PORTOGALLO	PRT	VENDA	VEN
COMORE	COM	KIRIBATI	KIR	PUERTO RICO	PRI	VENEZUELA	VEN
CONGO	COG	KUWAIT	KWT	QATAR	QAT	VERGINI BRITANNICHE	VGB
COREA DEL NORD	PRK	LA REUNION	REU	REGNO UNITO	GBR	VIETNAM	VNM
COREA DEL SUD	KOR	LAOS	LAO	REPUBBLICA CECA	CZE	WALLIS	WLF
COSTA D'AVORIO	CIV	LESOTHO	LSO	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	COD	YEMEN	YEM
COSTARICA	CRI	LETONIA	LVA	REPUBBLICA DOMINICANA	DOM	YEMEN REP. DEM. POPOLARE	YEM
CROAZIA	HRV	LIBANO	LBN	REPUBBLICA SLOVACCA	SVK	ZAMBIA	ZMB
CUBA	CUB	LIBERIA	LBR	ROMANIA	ROU	ZIMBABWE	ZWE
DANIMARCA	DNK	LIBIA	LYB	RUANDA	RWA		
DOMINICA	DMA	LIECHTENSTEIN	LIE	RUSSIA	RUS		
ECUADOR	ECU	LITUANIA	LTU				